

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2110

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PISTONE, EDO ROSSI, BONATO, STRAMBI, VENDOLA, CAMBUR-
SANO, CASINELLI, DE BENETTI, PECORARO SCANIO, CENTO,
SARBATI, DANIELI, PISCITELLO, SCOZZARI, JERVOLINO
RUSSO, REPETTO, SAIA, BRUNALE, CHIUSOLI, CENNAMO, PIC-
COLO, CARUANO, MUZIO, CIANI, BIELLI, VALPIANA, VIGNALI,
GIACALONE, DILIBERTO, CONTE, NARDINI, PISAPIA, GRIMALDI**

Esenzione dall'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per le
manifestazioni a carattere sociale, politico, culturale e ri-
creativo e per quelle a fini di beneficenza

Presentata il 2 agosto 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'imposta sugli spettacoli incide nella cultura e nella fruizione del tempo libero in modo indiscriminato e senza distinzione alcuna rispetto al fatto che la « cultura », nelle sue più diverse forme, sia offerta gratuitamente o meno, da parte di enti o organizzazioni

senza fini di lucro o meno, a scopi di beneficenza o meno.

Tale imposta appare ancora più insensata non avendo appunto alcuna differenziazione se non di graduazione impositiva, in quanto incide sulla cultura e sulla fruizione del tempo libero, in particolare, da

parte dei più umili e diseredati cittadini, dei titolari di pensioni sociali, dei disabili, dei lavoratori a più basso reddito, dei giovani.

Ciò accade in un Paese come il nostro nel quale la politica culturale non è certamente al centro delle iniziative e delle scelte politiche, in un Paese nel quale i teatri, le sale cinematografiche, gli spazi destinati ad « offrire » e « ospitare » cultura, si chiudono e la povertà quantitativa e qualitativa dell'offerta è impressionante; in un Paese in cui anche l'attività culturale degli enti locali e delle *pro loco*, pur dove esiste la volontà degli stessi a praticarla in forma continuativa e intelligente, è resa più difficile, se non impossibile, anche da questo tipo di imposta e di impedimento.

Essa, infatti, non riguarda soltanto l'organizzazione imprenditoriale per fini legittimi, di lucro, del divertimento collettivo e della gestione del tempo libero, ma anche e nello stesso modo l'organizzazione del

tempo libero, dell'offerta culturale e della socializzazione da parte degli enti pubblici, degli enti locali, delle associazioni e organizzazioni senza alcun fine di lucro.

Con la presente proposta di legge, pertanto, si intende porre rimedio a tale stato di cose indicando con estrema chiarezza il tipo di attività e i soggetti organizzatori delle stesse che sarebbero totalmente esenti dal pagamento dell'imposta sugli spettacoli.

In tal modo, i soggetti organizzatori, ben definiti, di quel tipo di attività sarebbero assolti dall'obbligo di erogazione di un tributo irrilevante per le casse dello Stato (si pensi che l'entrata complessiva per l'erario, relativa a tale imposta, assomma a 492 miliardi!) e che potrebbe essere comunque compensato, ad esempio, con un lieve aumento delle aliquote gravanti sui giochi e sulle scommesse organizzate per fini di lucro e sui proventi delle case da gioco.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le manifestazioni a carattere sociale, politico, culturale e ricreativo e quelle a fini di beneficenza organizzate da enti pubblici, da enti locali e da associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, sono esenti dall'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

2. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, è abrogato.

